

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

Servizio VII CENTRO PER L'IMPIEGO DI AGRIGENTO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 442 del 13/02/2023 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative al Dott. Ettore Foti;
- Vista il D.D.G. n. 1355 del 24/6/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro ha conferito al Dott. Pasquale Patti l'incarico di Dirigente del Servizio VII – Servizio Centro per l'Impiego di Agrigento in base all'assetto organizzativo allegato al D.P.Reg. n. 9/2022;
- Visto l'articolo 3, comma 5, della legge 68/99;
- Vista la Circolare del Ministero del lavoro n. 4 del 17/01/2000;
- Vista la Circolare n° 22 del 24/09/2014 del Ministero del Lavoro;
- Vista l'istanza della Banca Popolare Sant'Angelo Soc. Coop. p.a. datata 04/09/2023 ed acquisita al nostro protocollo al n° 13897 del 06/09/2023, tendente ad ottenere la sospensione degli obblighi occupazionali per ricorso al "Fondo di solidarietà" previsto per il settore creditizio;
- Visti gli accordi sindacali del 10/10/17, del 18/07/19 e del 06/08/2021 per l'accesso al Fondo di solidarietà;
- Visto il Decreto n° 52270 del 29/12/2020 concernente la concessione della sospensione obblighi occupazionali per le province di Agrigento, Palermo, Caltanissetta e Roma per i periodi in esso indicati;
- Preso atto che con Accordo Quadro del 29/07/11 è stato previsto il ricorso alle prestazioni straordinarie previste dal *Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del credito del personale del credito* di cui al D.M. 158/2000, per far fronte ai processi di ristrutturazione, situazioni di crisi, riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione di attività di lavoro;
- Rilevato che pur in assenza di specifiche previsioni normative per il settore creditizio, il Ministero del Lavoro, con atti d'interpello n° 38/2008 e n° 44/2009, ha precisato che le Imprese che ricorrono al c.d. Fondo di solidarietà per situazioni di crisi, ristrutturazione o riorganizzazione aziendale hanno diritto alla sospensione degli obblighi occupazionali nei limiti delle previsioni di cui all'art. 3 della L. 68/99 equiparando il Fondo di solidarietà alla CIGS;
- Considerato che ricorrono le condizioni per emanare provvedimento di sospensione degli obblighi di assunzione ex art. 3 L. 68/99 per la durata dei programmi contenuti nel Piano d'Impresa, per singolo ambito provinciale e in relazione alle cessazioni dal servizio già operate e documentate con i mod. ASS_CRED presentati alle competenti sedi dell'INPS.
- Visto il Decreto n° 2462 del 11/09/2023 di concessione della sospensione obblighi di che trattasi;
- Rilevato che nel Decreto n° 2462 del 11/09/2023, per quanto riguarda la concessione del periodo di sospensione per la provincia di Palermo era stato erroneamente indicato il periodo dal 01/10/2023 al 30/11/2025;
- Considerato che il periodo di sospensione corretto per la provincia di Palermo va dal 01/10/2023 al 30/11/2026;

DECRETA

Art. 1 Il Decreto n° 2462 del 11/09/2023 deve intendersi annullato e sostituito dal presente Decreto;

Art. 2 Viene accolta la richiesta di cui alla premessa concedendo, sulla base di una ponderata e globale valutazione dell'interesse pubblico perseguito dalla normativa sulle assunzioni obbligatorie, la sospensione degli obblighi occupazionali di cui alla legge 68/99 per il periodo e per le sedi sottoindicate:

- dal 01/02/2024 al 30/09/2027 per la provincia di Agrigento;
- dal 01/10/2023 al 30/11/2026 per la provincia di Palermo;
- dal 01/01/2024 al 30/06/2024 per la provincia di Caltanissetta;

Art. 3 Entro 60 gg dal termine del periodo di sospensione, nel caso di eventuali scoperture, si dovrà provvedere ad avanzare richiesta di avviamento soggetti di cui all'art. 8 L. 68/99 ai competenti Centri per l'Impiego.

- Avverso il presente decreto è proponibile ricorso gerarchico entro giorni 30 dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine perentorio di 90 giorni;
- Il presente Decreto non è soggetto a registrazione da parte della Ragioneria;
- Sarà trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line ed al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito internet della Regione Siciliana, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione dei contenuti ai sensi dell'art. 68 comma 5 della Legge Regionale 12/08/2014 n° 21.



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Pasquale Patti)